



COPIA

Provincia di
Barletta Andria Trani
Segreteria Generale

Codice org. PROVINCIA BAT
Protocollo 0014231-14
Data 06/03/2014
Classificazione I.02.01IN



Ai Sigg. ri Dirigenti
LORO SEDI

E p.c Al Sig. Presidente
SEDE

OGGETTO: Il contratto d'appalto elettronico. Il nuovo comma 13 dell'art. 11 del D. Lgs. 163/06 e smi. Estensione della modalità elettronica alle scritture private. Precisazioni.

Come noto l'art. 6 co 3 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni, nella legge 221/2012, ha introdotto l'obbligo di concludere i contratti pubblici di appalto, a pena di nullità, mediante "atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata".

Diverse sono state le letture interpretative della norma, con riferimento all'estensione della modalità elettronica anche alle scritture private non autenticate. Si richiama, sul punto, integralmente la circolare che è stata diramata giusta nota prot. n. 39025-13 del 04.07.2013.

Recentemente l'art. 6 co. 6 del D.L. n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, confermando la lettura estensiva dell'obbligo di stipulazione in modalità elettronica anche alle scritture private non autenticate, ha sostituito il co. 4 del previgente art. 6 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge 221/2012, prevedendo che «le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a far data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata.».

Come evidenziato nell'Intesa sulle modalità di gestione dei contratti elettronici tra Governo, Regioni e Comuni, raggiunta nella conferenza unificata del 05 dicembre (Rep. Atti n. 140/CU), a quasi un anno di distanza dall'entrata in vigore dell'originario comma 4 art. 6 del D.L. 179/2012 (<http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=12447&iddoc=42280&tipodoc=2&CONF=UNI>), uno dei nodi ancora da sciogliere è quello relativo all'assolvimento dell'imposta di bollo sulla registrazione delle scritture private.

Per le scritture private soggette a registrazione in caso d'uso in quanto assoggettate ad IVA, il contratto ed i suoi allegati sono soggetti all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Nel ridetto atto di intesa si legge, in particolare, che per l'assolvimento dell'obbligo, sulla base delle attuali indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, in attesa di una modifica legislativa che individui una modalità forfettaria di assolvimento del bollo, è necessario effettuare la stampa del contratto (formato da tutti i suoi elementi) e procedere al calcolo dell'imposta di bollo sull'esemplare cartaceo.

Il contraente dovrà presentare prima della firma della scrittura privata non autenticata il o i contrassegni telematici sostitutivi della marca da bollo di cui all'art. 3 lett. a) del DPR 642/1972 per l'importo richiesto dall'Amministrazione.

Il o i contrassegni telematici dovranno essere apposti e successivamente annullati sulla stampa cartacea del contratto che dovrà essere conservata agli atti di ciascun Settore.

E' possibile apporre un unico contrassegno telematico sostitutivo per l'importo complessivo dell'imposta di bollo dovuta o, in alternativa, apporre un numero di contrassegni da Euro 16,00 da calcolare ed applicare ogni 4

Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo

Tel.: 0883.1976050 - Fax: 0883.596632 - Mail: s.generale@provincia.bt.it



pagine o 100 righe del contratto ed allegati. Si ricorda che ai fini del calcolo del bollo per gli allegati la numerazione delle pagine riprende da ciascun allegato.

In merito al regime fiscale degli allegati, si richiama la risoluzione dell'AdE 97/E del 23 marzo 2002 che contempla tra gli atti SOGGETTI al bollo sin dall'origine il capitolato e l'elenco prezzi

(<http://www.segretariocomunalivighenzi.it/contratti/2013-02-21%20agenzia%20delle%20entrate%20risoluzione%2097%202002.pdf/view>)

Nell'ultima pagina del contratto, dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di un contrassegno telematico sostitutivo per un importo di Euro _____ (oppure: di numero _____ contrassegni telematici di euro. 16,00 ciascuno), che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti del Settore.”

Al contraente potrà essere rilasciata o una copia analogica conforme all'originale informatico da assoggettare anch'essa all'imposta di bollo nella stessa misura prevista per il contratto originale, oppure sarà possibile rilasciare una copia analogica semplice del contratto (stampa del file) o un duplicato informatico del file prodotto, non soggetti all'imposta di bollo.

Resta fermo quant'altro già esaurientemente descritto nella richiamata circolare del 04.07.2013, con la precisazione che il contratto elettronico, perché possa garantire caratteristiche di integrità ed immutabilità nel tempo, deve essere prodotto in uno dei protocolli consentiti (l'elenco è pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale) da parte di diverse piattaforme. Tra i formati utilizzabili vengono indicati i seguenti: PDF/A, Rtf, Txt, Jpeg, Xml. In particolare è consigliabile utilizzare il formato PDF/A, previo download di appositi programmi open source.

Nell'invitare le SS.LL ad un'attenta disamina di quanto innanzi riportato e delle disposizioni ivi richiamate, per i conseguenti orientamenti applicativi, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria De Filippo